

STUDIO LEGALE  
**AVV. ANTONIO VISCOMI**

PATROCINANTE IN CASSAZIONE E NELLE MAGISTRATURE SUPERIORI  
Via Nazionale, n.457, - 88070 BOTRICELLO, CZ – TEL. E FAX. 0961.966462 – Cell. 339.4457527

---

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**MEMORIA AUTORIZZATA**

**R.g. n. 07631/2023**

**PER: VOCI SALVATORE (VCOSVT67S29C352Q)**, nato a Catanzaro il 29.11.1967 e residente in Botricello, alla Via Marina n. 18, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Viscomi (VSCNTN66T02C352C), del Foro di Catanzaro, il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax 0961.966462 o all'indirizzo PEC: antonio.viscomi@avvocaticatanzaro.legalmail.it con studio in -88070 -BOTRICELLO (CZ) alla Via Nazionale n. 457, ed elettivamente domiciliato in Roma -00195- al Viale Mazzini, 114/A presso e nello studio dell'Avv. Nicola Finamore, del Foro di Roma, PEC: [nicolafinamore@ordineavvocatiroma.org](mailto:nicolafinamore@ordineavvocatiroma.org)

**RICORRENTE**

**CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO**, in persona del Ministro *pro tempore*; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA -AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO**, in persona del *Dirigente pro tempore*; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA -AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO**, in persona del Dirigente p.t., tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Roma alla Via dei Portoghesi, 12 -00186- PEC: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

**RESISTENTI**

**E NEI CONFRONTI DI: APRILE ARIANNA e SCARDAMAGLIA BRUNO**, per i quali si fa sin d'ora richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 41 C.P.A., la scrivente difesa di poter effettuare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami, anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione resistente. -GRADUATORIA A027 –

**CONTROINTERESSATI**

I

Con ordinanza del 07.06.2023 l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio decidendo sull'istanza cautelare del ricorso in epigrafe indicato ha rilevato tre possibili profili di inammissibilità del gravame sottoponendole al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73. co 3, c.p.a.

Ebbene in relazione al primo profilo di difetto di giurisdizione del giudice adito, secondo cui la controversia appare rientrare nella sfera di conoscibilità del giudice ordinario con funzioni di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63, co 1, del d.lgs. n. 165/2001 v'è da rilevare che la Suprema Corte ha stabilito che in materia di atti di formazione e gestione di **altre** graduatorie della scuola, come quelle d'Istituto, si verte in fattispecie aventi connotati tipicamente concorsuali e pertanto le relative controversie appartengono al Giudice Amministrativo (Cass. SS.UU., 13.9.2017, n. 21198). Dunque, mentre per le GAE la Cassazione è giunta alla conclusione di escludere l'inerenza delle relative controversie tanto allo svolgimento di attività autoritativa della P.A., quanto a procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni, la stessa Suprema Corte è pervenuta, di contro, a conclusione opposta proprio con riguardo alle graduatorie d'istituto, rilevando come

rispetto ad esse, “*per consolidata giurisprudenza amministrativa, ricorrono tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale*”, sì da affermare, per questo secondo tipo di procedure, che nelle controversie in materia, “*in cui si discute dell’inserimento dei docenti nelle graduatorie d’istituto non vengono in rilievo meri atti di gestione della graduatoria già formata, ma vizi attinenti ad una procedura finalizzata alla sua formazione, avente connotati tipicamente concorsuali*” (SS.UU. n. 21198/17 cit. riportate da C.G.AR.S., 18.5.2020, n. 289).

Proprio sulla scorta di tale insegnamento delle Sezioni Unite, il Consiglio di Stato ha dichiarato la giurisdizione del G.A. proprio su un ricorso di un docente “*in possesso di un diploma in discipline musicali, (...) iscritto in forza di questo titolo nella III fascia delle graduatorie di istituto, che com’è noto sono gli elenchi di insegnanti dai quali l’amministrazione, e in questo caso i dirigenti scolastici, attingono nell’ordine relativo per individuare i docenti ai quali affidare gli incarichi di insegnamento temporanei, cd supplenze*” (Cons. Stato, Sez. VI, 24.5.2019, n. 3414).

Nel caso delle GPS non sembrerebbe di essere in presenza, come per le GAE, di una graduatoria già formata e finalizzata all’inserimento di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti predeterminati per legge, rispetto alla cui attività “vincolata” non vi sarebbe alcun esercizio di potere autoritativo e discrezionale, configurandosi così posizioni di diritto soggettivo.

Sembrerebbe più corretto individuare nella formazione delle GPS una vera e propria procedura concorsuale, indetta con un vero e proprio bando, finalizzata ad istituire “*graduatorie provinciali e di istituto*” (v. O.M. n. 60/2020), all’esito di una attività valutativa e comparativa di titoli operate dalle “*scuole polo*” (sulla base di specifici criteri valutativi; v. artt. 8, 15 e tabelle allegate all’O.M. n. 60/2020), con formazione appunto di “graduatorie” finali di merito per “*classi di concorso*” (ivi artt. 9, 10 e 11) finalizzate al conferimento delle supplenze (artt. 12 e 13) e con adozione di provvedimenti finali di proclamazione dei vincitori assegnatari degli incarichi.

Si tratterebbe dunque, di una procedura concorsuale soggetta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Di ciò sembrerebbero peraltro consapevoli tutte le amministrazioni scolastiche: Il Ministero, che all’art. 9 dell’O.M. n. 60/2020 ha ricordato la giurisdizione dei G.A.; gli U.S.R., che nei decreti direttoriali di individuazione dei docenti destinatari di incarico di docenza precisano: “*avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica*”; gli Istituti scolastici, che, nei provvedimenti di gestione dei rapporti con i docenti discendenti dalle GPS inseriscono analogha precisazione.

Pertanto alla luce di tali considerazioni si insiste per il rigetto dell’inammissibilità del gravame in relazione a tale motivo con conseguente conferma della competenza di giurisdizione in favore del G.A.

## II

In secondo luogo, viene paventata la sussistenza di un profilo di tardività ritenendo che non appaiono rispettati i termini decadenziali spirati non avendo come *dies a quo* l’adozione dell’atto di esclusione del singolo dalle graduatorie, ma nel momento dell’adozione dell’ordinanza ministeriale di formazione delle graduatorie, ed essendo il successivo atto di esclusione vincolato e non conoscibile dal giudice amministrativo.

Anche rispetto a tale questione v’è da rilevare che con la decisione Ad. Plen n. 9 del 4 maggio 2012, il Consiglio di Stato risponde negativamente all’assunto secondo il quale, se un decreto ministeriale dispone nei soli confronti di una categoria di destinatari, esso può comunque avere carattere normativo, pur disciplinando esclusivamente detto settore.

In altri termini, il quesito è se il carattere normativo di un atto possa essere sconosciuto solo perché esso si applichi esclusivamente agli operatori di un settore (nelle specie ai titolari di impianti per la produzione di energia da fonte solare) dovendosi, al contrario, verificare se, in quel settore, l’atto è comunque dotato dei requisiti della generalità e dell’astrattezza.

Un atto può essere qualificato normativo anche se non si indirizza, indistintamente, a tutti i consociati, e ciò in quanto la generalità e l'astrattezza che contraddistinguono la norma non possono e non devono essere intesi nel senso di applicabilità indifferenziata a ciascun soggetto dell'ordinamento ma, più correttamente, come idoneità alla ripetizione nell'applicazione (generalità) e come capacità di regolare una serie indefinita di casi (astrattezza).

E così, al fine di distinguere tra atto normativo e atto amministrativo generale occorre fare riferimento al requisito della indeterminabilità dei destinatari, nel senso che atto normativo è quello i cui destinatari sono indeterminabili sia a priori che a posteriori (essendo proprio questa la conseguenza della generalità e dell'astrattezza), mentre l'atto amministrativo generale ha destinatari indeterminabili a priori, ma certamente determinabili a posteriori in quanto è destinato a regolare non una serie indeterminati di casi ma, conformemente alla sua natura amministrativa, un caso particolare e/o una vicenda determinata, esaurita la quale vengono meno anche i suoi effetti.

Alla luce di tale principio è evidente che l'OM ha le caratteristiche dell'atto amministrativo generale i cui destinatari sono indeterminabili a priori ma destinato a regolare un caso particolare o una vicenda determinata.

Alla luce di quanto sopra esposto anche la predetta eccezione non merita di avere seguito e, pertanto, coltivata.

### III

Quanto all'ultimo profilo di inammissibilità riguardante l'assenza della notifica del ricorso ad almeno un controinteressato v'è da rilevare che nel caso di specie si è di fronte al classico caso di errore scusabile dal momento che il ricorso non risulta essere stato notificato ad alcun controinteressato a cagione dell'oggettiva impossibilità a reperire gli indirizzi dal momento che nelle graduatorie risultano inseriti solo nome e cognome.

Peraltro, l'amministrazione di appartenenza interrogata sul rilascio dei dati anagrafici, ha finalmente fornito risposta che si allega alla presente, evidenziando quanto segue: *"...solo a seguito di apposito ordine da parte del Giudice Amministrativo davanti al quale pende il giudizio potrà trovare accoglimento; in caso contrario, l'amministrazione non è legittimata a diffondere dati sensibili, acquisiti e trattati... con l'esclusivo fine di gestire le proprie attività procedurali"*. La stessa, pertanto, eccede l'interesse superiore del singolo alla tutela della privacy, non fornendo alcuna indicazione utile a favorire la notifica del ricorso.

Proprio in considerazione di tale difficoltà ed al fine di non vedere compromesso il diritto di difesa del ricorrente, costituzionalmente garantito, il sottoscritto ha richiesto nel ricorso di essere autorizzato alla notifica del ricorso mediante pubblicazione sul sito dell'USR Calabria.

D'altronde, di fronte al sistematico diniego di ostensione dei dati anagrafici da parte dell'amministrazione di riferimento e della conseguente, eventuale, dichiarazione di inammissibilità del ricorso saremmo di fronte ad una negazione, apriori, del diritto alla tutela di un interesse legittimo, costituzionalmente garantito.

Pertanto, l'odierno istante, proprio di fronte all'oggettivo ostacolo che impedisce la notifica ai controinteressati, per come prospettato nel provvedimento del 07.06.23, insiste alternativamente nelle seguenti richieste utili a garantire la notifica:

- a) istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'intimata Amministrazione, essendo onere dell'Amministrazione collaborare in tali complessi casi alla loro individuazione.
- b) Emissione di idoneo provvedimento giudiziale con il quale viene ordinata all'amministrazione resistente di rilasciare i dati anagrafici dei controinteressati con conseguente rimessione in termini del sottoscritto alla notificazione del ricorso agli stessi.

In considerazione delle predette deduzioni e della documentazione allegata si chiede che l'On.le Tribunale Amministrativo Regionale adito, previo provvedimento che stabilisce le modalità di

notifica del ricorso ai controinteressati, Voglia superare le eccezioni sollevate d'ufficio e accogliere la domanda cautelare avanzata nel ricorso.

Con ogni salvezza di diritti e richieste.

Catanzaro lì 20.06.2023

Avv. Antonio VISCOMI



Antonio  
Viscomi  
Avvocato  
21.06.2023  
16:55:52  
GMT+01:00